

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5531 del 25/10/2018
Oggetto	Società CAVE DUE TORRI Srl C.F. e P.I. 00552291205 sede legale in Comune di Monzuno, loc. Campolungo - Modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale1 (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Monzuno, loc. Campolungo Loc. Panico
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5729 del 24/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

1. Oggetto: Modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale² (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Monzuno, loc. Campolungo Loc. Panico, e gestito dalla società CAVE DUE TORRI Srl CF e P.I. 00552291205 sede legale in Comune di Monzuno, loc. Campolungo

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA³ Determina n° 443 del 12/07/2017, rilasciata alla società CAVE DUE TORRI Srl in data 12/07/2017 dal SUAP Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. In particolare si modifica e sostituisce l'allegato B dell'AUA vigente, relativo alla gestione in comunicazione della matrice rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, con il corrispondente allegato al presente atto.
2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel documento "**Allegato B**" unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Provvedimento AUA adottato dalla Città metropolitana di Bologna con Determina Num. 909/2015 P.G.51326/2015 del 17/04/2015 successivamente rilasciato con provvedimento dal SUAP prot. 51326 del 17/04/2015.

³ Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti della Determina n° 443 del 12/07/2017, che dovrà essere allegata e conservata a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CAVE DUE TORRI Srl, ha presentato in data 23/03/2018 prot. 5115 al S.U.A.P. Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese, tramite il Sig. Guiliano Alessandro, una domanda di variazione non sostanziale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice rifiuti, pervenuta ad Arpae in data 23/03/2018 al PGB0/2018/7144. Nello specifico è stato richiesto l'inserimento della tipologia 7.11.3 lettera c⁵ identificato dal codice CER 170508 *pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*. L'azienda motiva detta richiesta in quanto è in corso la demolizione della vecchia massicciata della linea ferroviaria Bologna-Firenze (Direttissima). In particolare i lavori interesseranno le stazioni di Monzuno, Grizzana e San Benedetto Val di Sambro pertanto in prossimità del centro di recupero rifiuti gestito da CAVE DUE TORRI Srl. Il gestore prevede un recupero annuale pari a circa 6000 t/a, senza modificare i quantitativi complessivi attuali gestiti e pari a 14.500 t/a. La tipologia richiesta (7.11) che rientra tra le tipologie attualmente gestite costituiti da rifiuti cosiddetti di *Costruzione&Demolizione* inoltre non viene richiesta la modifica impiantistica e non sono previste opere di ristrutturazione o costruzione che prevedono titoli abilitativi comunali SCIA, DIA ecc.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, valutata la documentazione pervenuta ha sospeso il

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Del D.M. 05/02/1998

procedimento e richiesto integrazioni con nota PGB0 12121 del 17/05/2018, contestualmente è stato richiesto il parere di conformità urbanistica dell'intervento al Comune di Monzuno.

Successivamente in data 06/07/2018 PGB0 15766/2018 la società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, che è stata ritenuta non esaustiva pertanto questa Agenzia ha trasmesso al SUAP la comunicazione dei motivi ostativi come da nota del 10/07/2018 PGB016287/2018.

Cave Due Torri in data 19/07/2018 PGB016906 ha fornito i chiarimenti richiesti nei termini previsti.

In data 03/08/2018, il Comune di Monzuno ha trasmesso il parere⁶ di conformità urbanistica favorevole con prescrizioni recepite nell'allegato B.

Acquisiti i necessari pareri di competenza e le relative integrazioni ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 si propone la variazione dell'A.U.A. e modificare l'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Determina n° 443 del 12/07/2017⁷, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento, di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 12/07/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 39,00 già introitati, ai sensi del cod.12.04.04.02 del tariffario ARPAE .**

Bologna, data di redazione 11/06/18

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Acquisito agli atti con PGB0 18090/2018 del 03/08/2018

⁷ Adottato dalla Città metropolitana di Bologna con Determina Num. 3267/2017 del 23/06/2018;

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae"; della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE; della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

impianto CAVE DUE TORRI SRL Loc. Campolungo - Fraz. Vado - Monzuno (BO)

ALLEGATO B

matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Variazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di A.U.A.

Impresa **CAVE DUE TORRI SRL** - Codice Fiscale **02147420372** e P. Iva **00552291205** - Sede legale e impianto in **Loc. Campolungo - Fraz. Vado - Monzuno (BO)** - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 4.**

1. Motivazione

L'impresa CAVE DUE TORRI SRL ha presentato, domanda di variazione A.U.A. tramite il S.U.A.P. Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, pervenuta in data 23.03.2018 agli atti di ARPAE - SAC di Bologna al PGBO/2018/7144, riguarda la modifica dell'allegato B matrice rifiuti, inerente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Loc. Campolungo - Fraz. Vado - Monzuno (BO). La domanda è stata successivamente integrata con note del 06/07/2018 PGBO 15766/2018 e nota del 19/07/2018 PGBO16906

2. Localizzazione dell'attività e conformità agli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati

L'attività è localizzata in area di tutela fluviale (Torrente Setta), disciplinata dall'art. 4.3 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.², ed è stata autorizzata per la prima volta in data 30/10/2008³

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

³ Con provvedimento del Comune di Monzuno, Prot. n. 2008/ 0014642 del 30/10/2008, valido fino al 29/05/2013.

L'art. 17 comma 1 "Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010 prescrive che il P.T.C.P., all'articolo 14.4 delle proprie norme di attuazione, provvede a elencare le aree non idonee e le aree parzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui all'art. 4.3⁴ delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. che disciplina le fasce di tutela fluviale.

Tuttavia, sono ammissibili nelle fasce di tutela fluviale disciplinate dall'art. 4.3 del P.T.C.P. le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purché effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con atti di natura non transitoria.

Il P.T.C.P. è stato adottato in data 11/02/2003⁵, pertanto, da tale data sono applicate le norme prescrittive del P.T.C.P. adottato, in regime di salvaguardia.

L'impianto di lavorazione inerti naturali gestito da Cave Due Torri S.r.l., presso il sito in oggetto è pre-esistente alla data di adozione del PTCP.

La variante generale 2005 al Piano Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Monzuno, attualmente vigente, coerentemente al dettato dell'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Infraregionale Attività estrattive approvato dalla Provincia di Bologna per il decennio 2010-2012, prevede nella scheda di progetto del sito in oggetto⁶ che qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, effettuabile in regime di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), possa essere effettuato a condizione che vengano adottate misure mitigative degli impatti ambientali; inoltre, prevede che qualsiasi altro intervento da assoggettare al rilascio di permesso a costruire possa essere autorizzato dal Comune solo a fronte di un programma di sviluppo aziendale a medio termine che si concluda con lo smantellamento (con o senza trasferimento) dell'impianto stesso e con il riassetto ambientale dell'intera area del comparto.

⁴ Norma prescrittiva del P.T.C.P.

⁵ Con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 11/02/2003

⁶ Zona 2 D_{ie} "Campolongo" (Cava Due Torri S.r.l.)

Poiché, ad oggi, non risulta essere stata richiesta alcuna modifica dell'assetto dell'impianto di lavorazione inerti naturali e di rifiuti inerti non pericolosi, sia in termini di operazioni di manutenzione straordinaria che di ristrutturazioni che comportino il rilascio di un permesso a costruire, l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sulla base del vigente P.A.E. Comunale, è legittimato alla prosecuzione dell'attività alle medesime condizioni della previgente autorizzazione comunale ed iscrizione provinciale al registro delle imprese.

Pertanto, la localizzazione dell'impianto esistente risulta idonea in quanto compatibile con le norme del P.T.C.P. e del P.P.G.R.⁷ vigenti.

Per quanto detto sopra ne deriva, tuttavia, che nessuna modifica dell'attività⁸ attualmente iscritta al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi potrà essere accolta.

Si specifica che la modifica in oggetto del presente atto non rientra nelle attività sopra citate in quanto non incrementa i quantitativi ed inoltre non modifica le attività di recupero già autorizzate R5.

3. Attestazione

Si conferma alla società **CAVE DUE TORRI SRL**, l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n. 6496/2016 del 12.04.2016**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

4. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Entro 30 gg dal rilascio del presente provvedimento dovrà essere presentata planimetria aggiornata in scala 1:1.000/1:250 e trasmessa a questa SAC Bologna;
- b) L'attività di gestione dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6 potrà essere gestita fino al 30/10/2018 ai sensi del D.M. 05/02/1998. Dopo tale termine la gestione potrà proseguire solo dietro presentazione della domanda di aggiornamento nelle more del D.M. 69 del 28/03/2018. In

⁷ Piano provinciale Gestione rifiuti

⁸ Aumento della capacità ricettiva, nuove attività di recupero, estensione areale dell'impianto, ecc...

caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento sopra richiamata si procederà previo nota di preavviso alla comunicazione di divieto di prosecuzione attività ai sensi del D.M. 05/02/1998.

- c) Al fine di ridurre l'impatto ambientale generato dai mezzi che attraversano l'abitato di Vado si prescrive che gli stessi procedono a bassa velocità e dotati di teloni copri carico.
- d) Le strade interessate dal transito dei mezzi pesanti con accesso all'impianto dovranno essere sottoposte a spazzamento da parte della società Cava Due Torri qualora ne ricorrano le condizioni.
- e) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI	t/a
			14.500
TIPOLOGIA	7.1.3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER:101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	
TIPOLOGIA	7.2.3d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER: 010408	
TIPOLOGIA	7.6.3c	Conglomerato bituminoso CER: 170302	
TIPOLOGIA	7.11.3 c	CER 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	

Operazione di recupero R5

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

Condizione generale

- e) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta al D.M. 05/02/1998.

5. Avvertenze

- a) Sulla base della localizzazione dell'impianto e di quanto disposto dagli strumenti urbanistici, come descritto al precedente punto 2, si avverte che eventuali potenziamenti della capacità ricettiva o ampliamenti areali relativi all'attività di recupero di rifiuti non potranno essere ammessi.
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente⁷, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

⁷ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **258,23 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹;

6. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, allegata alla comunicazione di attività, è la seguente:

Relazione tecnica del 14/05/2008 scheda tecnica rifiuti allegata ad integrazione agli atti di ARPAE PGBO16906/2018 del 19/07/2018;

Documento redatto in data 23/10/2018

⁸Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁹Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.